

SUPPORTO DEL VOLONTARIATO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Riferimento normativo:

Legge del 12.7.2012 n. 100, Direttiva PCM 09.11.2012, art. 17 Regolamento Regionale del volontariato di protezione civile, adottato con D.P.G.R. 23.07.2012 n. 5/R. Circolare presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - del 24.06.2016 n. 32320.

Si ritiene possibile il coinvolgimento delle strutture del Volontariato di Protezione Civile a supporto delle manifestazioni organizzate sul territorio dei Comuni, purché ciò avvenga per le finalità e secondo le modalità di quanto disposto dalla Direttiva del 9 novembre 2012 del Dipartimento Nazionale concernente "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" e nell'ottemperanza della circolare del Prefetto Gabrielli del 07/06/2017.

In particolare la Direttiva del 9 novembre 2012, in relazione alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato ad eventi di rilevante impatto locale, così come precisato nella L. 100/2012, prevede il ricorso all'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per la realizzazione di eventi se questi, seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione **dell'eccezionale afflusso di persone o alla carenza od insufficienza delle eventuali vie di fuga.**

In tali circostanze, ai sensi delle norme citate, il Comune deve istituire temporaneamente il Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

Nello specifico, il volontariato di Protezione Civile potrà collaborare con le forze di polizia presenti allo scopo di fornire informazioni ed indicazioni sia per l'accesso alle zone in cui si svolgono gli eventi, sia per l'indicazione ed il presidio delle vie di fuga, anche attraverso l'eventuale illuminazione delle stesse laddove dovesse sussistere carenza o insufficienza della pubblica illuminazione.

Il Comune interessato dall'evento, così come precisato dalla Città Metropolitana di Torino – Settore Protezione Civile deve adottare i seguenti atti:

- dichiarazione di "evento a rilevante impatto locale" a firma dell'autorità comunale di Protezione civile (Sindaco)
- ordinanza attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) attraverso l'attivazione delle funzioni necessarie assicurate, se del caso, anche in modalità virtuale e/o decentrata sul territorio comunale in relazione alla portata dell'evento rispetto alla situazione ordinaria
- individuazione dell'ufficio comunale e soggetto interno all'amministrazione comunale (dirigente e/o funzionario) quale incaricato del coordinamento delle attività di preparazione dell'evento ed in particolare del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato coinvolte
- predisposizione di un piano speditivo sull'impiego del volontariato, preventivamente condiviso con il volontariato stesso.

Inoltre, il comune e/o l'eventuale soggetto privato promotore dell'iniziativa, devono concorrere al rimborso delle spese sostenute dal volontariato, secondo preventivi accordi tra le parti, in sede di organizzazione e pianificazione dell'evento.

Non rispettando queste indicazioni, non viene riconosciuta l'attività di protezione civile e quindi non è possibile attivare il proprio gruppo comunale o le organizzazioni di volontariato (es. AIB e ANA) con cui si hanno rapporti di convenzione e iscritti nell'elenco territoriale della Regione Piemonte, né tanto meno i volontari del Coordinamento Territoriale di Torino.

ALTERNATIVA PER MANIFESTAZIONI PREVISTE NEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Qualora nel piano di protezione civile sia previsto il "*rischio eventi di massa*", e tale rischio possa scaturire da manifestazioni ricorrenti (es. feste patronali, fiere, sagre etc) connotate da un notevole afflusso di persone tale da far presupporre il rischio sopraindicato, può essere attivato il piano di protezione civile con la procedura ordinaria a condizione che tali manifestazioni siano indicate nel piano di protezione civile stesso.

NOTE:

Ai sensi e per gli effetti della circolare 32320 del 24 giugno 2016 e normative precedentemente citate, **non è consentito** al volontariato di protezione civile attuare alcun blocco della circolazione utilizzando i propri automezzi né, tanto meno, occuparsi di questioni relative alla sicurezza ed all'ordine pubblico, attività queste ultime, di esclusiva competenza delle forze dell'ordine.